

**Direzione Regionale:** SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G11419 **del** 07/10/2016

**Proposta n.** 14725 **del** 05/10/2016

**Oggetto:**

Rinnovo della Concessione petrolifera per l'impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione, situato sull'Autostrada A1 Milano-Napoli, Km 658+800, Area di Servizio "Casilina Est", ricadente nel Comune di Castrocielo (FR) - Eni S.p.A. - Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.

**Oggetto:** Rinnovo della Concessione petrolifera per l'impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione, situato sull'Autostrada A1 Milano-Napoli, Km 658+800, Area di Servizio "Casilina Est", ricadente nel Comune di Castrocielo (FR) - Eni S.p.A. - Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE REGIONALE  
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2014, n. 1;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 concernente "*Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali*";

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239 avente ad oggetto "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente "Nuove norme in materia di distribuzione di carburanti" e ss.mm.ii.;

**VISTO**, in particolare, l'art. 8 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii. che detta le disposizioni sui rinnovi delle concessioni petrolifere per gli impianti di distribuzione di carburanti autostradali;

**TENUTO CONTO** che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha rilasciato, in data 25 febbraio 1998, con prot. n. 3324, la concessione petrolifera relativa all'impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, presso l'Area di Servizio denominata "Casilina Est" dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, al Km 658+800, ricadente nel Comune di Castrocielo (FR);

**VISTO** il Verbale di Collaudo dell'11 dicembre 2009, predisposto nell'ambito procedimentale di cui all'art. 6 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii., finalizzato all'accertamento che le modifiche apportate all'impianto in questione siano state realizzate nel rispetto delle norme fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione dagli incendi;

**CONSIDERATO** che Eni S.p.A., con nota del 18 dicembre 2015, acquisita agli atti regionali in data 23 dicembre 2015, con prot. n. 715737, ha inoltrato richiesta di rinnovo della concessione petrolifera diciottennale per l'impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, presso l'Area di Servizio "Casilina Est" dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, al Km 658+800, ricadente nel Comune di Castrocielo (FR), ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che con nota del 10 febbraio 2016, prot. n. ASPI/RM/2016/0002922/EU, Autostrade per l'Italia S.p.A. conferma l'affidamento del servizio di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti ed attività accessorie e collaterali ad Eni S.p.A., presso l'Area di Servizio denominata "Casilina Est" e, nel contempo, comunica il proprio assenso alla richiesta di rinnovo del titolo autorizzativo in questione;

**PRESO ATTO** della documentazione allegata alla richiesta inoltrata da Eni S.p.A. con nota del 18 dicembre 2015, in conformità con quanto disposto dall'art. 8 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Determinazione della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 15 settembre 2016, n. G10325, con la quale è stata istituita la Commissione Regionale di Collaudo per la verifica dell'idoneità tecnico-amministrativa, nell'ambito della procedura di rinnovo della concessione petrolifera diciottennale per l'impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, presso l'Area di Servizio denominata "Casilina Est" dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, al km 658+800, ricadente nel Comune di Castrocielo (FR), ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Verbale di Collaudo del 20 settembre 2016, predisposto nell'ambito procedimentale del rinnovo diciottennale della concessione petrolifera *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii., finalizzato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e fiscale, nonché alla corrispondenza della consistenza dell'impianto come di seguito rappresentata:

***Erogatori:***

- n. 7 (sette) erogatori MPD a doppia erogazione (pistole 4+4) per la distribuzione di gasolio/blu diesel/benzina super senza piombo/benzina blu super;
- n. 5 (cinque) erogatori mono prodotto a singola erogazione a 2 pistole (1+1) per la distribuzione di gasolio;
- n. 1 (uno) erogatore mono prodotto a doppia erogazione (pistole 1+1) per la distribuzione di G.P.L.;

***Serbatoi:***

- n. 10 (dieci) serbatoi metallici interrati da 50 metri cubi cadauno contenenti gasolio;
- n. 5 (cinque) serbatoi metallici interrati da 50 metri cubi cadauno contenenti benzina;
- n. 1 (uno) serbatoio metallico interrato da 50 metri cubi contenente G.P.L.;
- olio lubrificante in confezioni originali sigillate in quantità pari a 1 (uno) metro cubo contenuti in apposito contenitore metallico.

Nell'impianto, inoltre, sono presenti n. 6 (sei) lettori banconote Self-Service e Pos;

**RITENUTA** la documentazione allegata all'istanza presentata da Eni S.p.A. del 18 dicembre 2015 esauriente ai fini dell'adozione del presente atto;

**RITENUTO** pertanto di poter accogliere l'istanza presentata da Eni S.p.A. concernente il rinnovo della concessione petrolifera per l'impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, presso l'Area di Servizio denominata "Casilina Est" dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, al km 658+800, ricadente nel Comune di Castrocielo (FR)

## **DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di rinnovare la concessione petrolifera dell'impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, presso l'Area di Servizio denominata "Casilina Est" dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, al km 658+800, ricadente nel Comune di Castrocielo (FR), ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii. ad Eni S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 - C.F. 00484960588 - P.IVA 00905811006 e Iscr. Reg. Imprese di Roma n. 756453, per 18 (diciotto) anni a decorrere dalla data del 25 febbraio 2016, secondo quanto previsto dalla concessione petrolifera rilasciata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 25 febbraio 1998, prot. n. 3324 e per una consistenza come di seguito rappresentata:

### ***Erogatori:***

- n. 7 (sette) erogatori MPD a doppia erogazione (pistole 4+4) per la distribuzione di gasolio/blu diesel/benzina super senza piombo/benzina blu super;
- n. 5 (cinque) erogatori mono prodotto a singola erogazione a 2 pistole (1+1) per la distribuzione di gasolio;
- n. 1 (uno) erogatore mono prodotto a doppia erogazione (pistole 1+1) per la distribuzione di G.P.L.;

### ***Serbatoi:***

- n. 10 (dieci) serbatoi metallici interrati da 50 metri cubi cadauno contenenti gasolio;
- n. 5 (cinque) serbatoi metallici interrati da 50 metri cubi cadauno contenenti benzina;
- n. 1 (uno) serbatoio metallico interrato da 50 metri cubi contenente G.P.L.;
- olio lubrificante in confezioni originali sigillate in quantità pari a 1 (uno) metro cubo contenuti in apposito contenitore metallico.

Nell'impianto, inoltre, sono presenti n. 6 (sei) lettori banconote Self-Service e Pos.

2. La Società concessionaria è obbligata, sotto pena di decadenza, a mantenere in esercizio, nonché in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto così come collaudato.

3. L'esercizio dell'impianto di cui alla presente concessione è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

4. La Società concessionaria dovrà consentire, in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati, i quali avranno facoltà di esaminare i libri contabili e tutti gli altri documenti relativi all'attività dell'impianto stesso, nonché di prelevare campioni dei carburanti erogati e di avvalersi di tutte le misure che riterranno opportuno adottare.

5. Per l'esercizio dell'impianto sopra menzionato, la Società concessionaria ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli impianti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

6. La Società concessionaria dovrà prevedere servizi e strutture che rispettino quanto disciplinato dalla normativa di settore relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

7. Per l'attività in oggetto, resta comunque a carico dell'operatore l'obbligo all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendio.

8. La concessione petrolifera si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e l'Amministrazione concedente non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto sopra indicato possano comunque derivare a terzi.

9. Sono vietate le cessioni ed il trasferimento ad altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione di cui al presente atto, senza la preventiva autorizzazione della competente Amministrazione Regionale, secondo quanto disposto dall'art. 7 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.

10. L'esercizio dell'attività connessa al rilascio della presente concessione petrolifera è subordinata alla validità del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone e della Licenza di Esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Frosinone.

11. Alla scadenza dell'aggiudicazione prevista da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A, la Società richiedente dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia una nuova dichiarazione di assenso, per il periodo residuo rilasciato dalla medesima Autostrade per l'Italia S.p.A.

12. La suddetta concessione petrolifera si intenderà automaticamente revocata nel caso in cui venisse risolto, per qualsivoglia motivo, il rapporto contrattuale tra Eni S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A., relativamente alla concessione autostradale dell'impianto di distribuzione di carburanti presso l'Area di Servizio denominata "Casilina Est" dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, al km 658+800, ricadente nel Comune di Castrocielo (FR).

13. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata dalla Società concessionaria almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della concessione petrolifera.

14. Per quanto non è espressamente previsto nella presente Determinazione, la concessione petrolifera rinnovata, si intende regolata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente atto sarà notificato alla Società in oggetto che dovrà conservarlo insieme al Verbale di Collaudo per ogni esigenza degli organi di controllo; sarà altresì inviato per conoscenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Frosinone, ad Autostrade per l'Italia S.p.A., nonché al Comune di Castrocielo (FR).

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito web istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni in materia di pubblicizzazione degli atti amministrativi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore  
Rosanna Bellotti